



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 4574/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZIONE 14

14/02/2012

ore 10:00

DI ROMA

SENTENZA

riunita con l'intervento dei Signori:

N°

<input type="checkbox"/>	CELLITI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

14/2/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/2/2012

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4574/11 depositato il 17/06/2011
- avverso la sentenza n° 37/35/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparti:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

I signori [REDACTED] hanno impugnato la cartella di pagamento n. 097 2009 0279113513 emessa dall'Agenzia delle entrate- ufficio di Roma 3- notificata 11.12.2009, per il recupero della somma a titolo di imposta INVIM di € 1.938,22 sulla base dell'avviso di liquidazione emesso a seguito della sentenza n. 522/27/02 depositata 29.11.2002 resasi definitiva per mancata impugnazione e notificato in data 11.06.2007 e impugnato con ricorso del 03.10.2007 respinto con sentenza n. 376/16/09 depositata 15.10.2009. Conseguentemente, l'ufficio ha proceduto alla iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta.

Con l'unico motivo di contestazione, il contribuente eccepisce la tardività della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 11.12.2009 a fronte della definitività dell'avviso di liquidazione per mancata impugnazione realizzatasi in data 11.06.2007

Sostiene il contribuente che nel caso di specie si rende applicabile il termine di cui all'art. 76 dpr 131/con la conseguenza che la notifica della cartella è intempestiva rispetto alla data del 29.11.2002 nella quale è stata depositata la sentenza 522 portante la riduzione del valore accertato dal L. 108.000.000 a L. 90.000.000.

L'Ufficio contesta l'assunto e sostiene che nella fattispecie non torna applicabile il termine di decadenza di cui al citato art. 76 ma il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 78 T.U. 131/86.

La CTP di Roma sez. 35 con sentenza n. 37/35/11 depositata 26.01.2011 accoglie il ricorso sul rilievo che la notifica della cartella è intempestiva ai sensi dell'art. 76 dpr 131/86.

Appella l'ufficio ribadendo la legittimità della cartella in presenza della disposizione speciale di cui all'art.78 dpr 131/86 sulla prescrizione decennale del diritto alla pretesa fiscale in materia di registro ed INVIM. Resiste il contribuente sugli stessi motivi svolti in primo grado.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello dell'ufficio è fondato e va, pertanto, accolto.

L'unico motivo di doglianza esposto nel ricorso avverso la cartella di pagamento de quo consiste nella eccepita decadenza dell'azione dell'ufficio per il recupero dell'imposta invim. All'uopo, il contribuente sostiene che, in base alla disposizione di legge di cui all'art. 76 dpr 131/86, la pretesa tributaria deve essere esercitata entro il termine di decadenza di tre anni dalla definitività della sentenza sull'accertamento. Orbene, nell'iter processuale seguito dalla controversia viene ignorata la fase della liquidazione dell'imposta, il cui avviso è stato notificato in data 11.06.2007, e cioè entro il termine quinquennale (tre più due per la proroga stabilita dall'art. 16 della legge 289/2002) dal passaggio in giudicato della sentenza n. 522/27/02 depositata in data 29.11.2002.

I ricorrenti hanno taciuto la indicata circostanza quando nel ricorso hanno dichiarato di non avere ricevuto alcun atto impositivo prima dei tre anni dal passaggio in giudicato di quella sentenza sull'accertamento. E' vero, pertanto, che nessuna richiesta di imposta è avvenuta nei tre anni, ma i ricorrenti errano perché non hanno considerato la proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 della legge 289 sulla decadenza (cosiddetto condono processuale), sulla base di che l'azione dell'ufficio risulta tempestiva.

I primi giudici hanno deliberato sulla scorta della errata dichiarazione del contribuente e sulla erronea affermazione che "in atti non è allegata la costituzione in giudizio dell'ufficio", perché la stessa risulta depositata in data 31.08.2010 la quale, benchè depositata quindi dopo la udienza del 05.07.2010 ben poteva essere portata a conoscenza della commissione stante la riserva della decisione ex art. 35. In essa l'ufficio espone chiaramente tutte le fasi processuali dell'intera controversia., puntualizzando l'intermedia fase della liquidazione effettuata e notificata nel termine di decadenza di cui all'art. 76 come prorogato dalla legge 289 e successive modificazioni. Al riguardo, la Cassazione nella ordinanza n. 21533 del 18.10.2011 ha avuto modo di stabilire che "la proroga biennale degli ordinari termini di accertamento prevista dall'art. 11 primo comma ultimo periodo della legge 27 dicembre 2002 n. 289, trova generalizzata applicazione" (anche al recupero delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa).

In tale prospettiva, quindi, i termini di decadenza per le iscrizioni a ruolo delle entrate erariali, diverse dalle imposte dirette e dall'IVA, non hanno una loro espressa disciplina nel dpr 602/73, ditalchè: **1) i termini di decadenza entro i quali l'A.F. può esercitare il proprio potere di accertamento e di liquidazione della maggiore imposta sono disciplinati dalle singole leggi d'imposta ;2)** ai fini, pertanto, della individuazione del termine entro cui la cartella di pagamento può essere notificata al contribuente occorre fare riferimento al più generale termine di prescrizione decennale del diritto di credito di cui all'art. 2946 cod.civ.

Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, giusta il disposto dell'art. 78 dpr 131/86, il credito dell'A.F., e quindi la possibilità di notificare la relativa cartella di pagamento, dell'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni; e così per la imposta ipotecaria e catastale di cui al d.lgs. 347/90 e dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. 346/90, con la precisazione che il termine dal quale inizia a decorrere il periodo decennale di prescrizione coincide con il momento in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo per scadenza del termine per ricorrere

alla CTP senza che il ricorso sia stato proposto (come nel caso di specie) o per passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Nella fattispecie, poi, né il contribuente né i primi giudici hanno tenuto nel debito conto che anche l'avviso di liquidazione, non menzionato dalle parti, regolarmente notificato ed impugnato, è stato confermato nella sua legittimità dalla CTP con la sentenza n. 376/16/2009 depositata 15.10.2009, a seguito della quale è stata notificata la cartella in data 11.12.2009 nel termine, pertanto, di legge.

Orbene, poiché il legislatore non ha espressamente previsto un termine di decadenza entro cui debbano essere notificate le cartelle di pagamento relative alle imposta indirette diverse dall'IVA, si deve concludere che l'erario possa notificare la cartella di pagamento relativa a tali imposte diverse (registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni) entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. richiamato dall'art. 78 dpr 131/86. In tal senso Cass. sez trib. sent. n. 12988 del 05.09.2003.

In conclusione la sentenza impugnata dall'ufficio deve essere riformata in toto in quanto non in linea con i principi giurisprudenziali sopra indicati. L'appello dell'ufficio va accolto con la condanna del contribuente alle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie l'appello dell'ufficio e condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.786,00 di cui € 1.404,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Roma ~~14~~ 02.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Celliti

